

DI POMPEI

**DETERMINA** 

OGGETTO: Acquisto della fornitura di n. 5.000 D.P.I. (mod. mascherina FFP2 – 5 strati di protezione imbustate) e n. 20 amuchina disinfettante gel mani ,affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come da ultimo temporaneamente modificato dal Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 pubblicato nella G.U. n. 81 del 30 luglio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) – DETERMINA AUTORIZZATIVA DI ACQUISTO mediante ordine diretto extra Me.P.A, quale intervento rientrante nelle cc.dd. Spese COVID-19 - CIG: Z573651DC5

## Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Visto l'art. 36 c. 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00, nella parte in cui è stato temporaneamente modificato dall'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120), così come da ultimo modificato dall' art . 51 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 pubblicato nella G.U. n. 81 del 30 luglio 2021 (c.d Decreto Semplificazioni-bis, espressamente prevede che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui a/l'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione".

**Viste** le Linee guida ANAC n. 4 del 26 Ottobre 2016, così come aggiornate in data 01.03.2018 denominate " Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

 Visto l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2002 denominata "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'Ordinanza denominata "Ulteriori misure urgenti in materia di





PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie"

- Rilevata la necessità di procedere celermente all'acquisto della fornitura in oggetto, le disposizioni di cui all'ultima ordinanza del 28 Aprile 2022 del Ministero della Salute concernenti le misure adottate per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 secondo cui a decorrere dal 1 maggio 2022 al 15 Giugno 2022 è raccomandato espressamente l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico
- Considerato che è preciso compito dell'Amministrazione garantire la sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro e che vi è un interesse pubblico ad adottare tutte le misure utili e necessarie per contenere la diffusione dell'epidemia, indipendentemente dalla cessazione dello stato di emergenza già dichiarata in data 31 Marzo 2022, è fondamentale dotare i dipendenti dei D.P.I., (maschera filtrante del tipo "FFP2"), e della soluzione disinfettante (liquido gel di tipo Amuchina) e così come pure consigliato dai citati provvedimenti tra cui l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2002 denominata "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'Ordinanza denominata "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Vista, condivisa ed autorizzata in data 13.07.2022 la relazione prot.7766-I del dott. Alberto Bruni, nella qualità supporto al Direttore Generale per il servizio di prevenzione e protezione, con cui è stata rappresentata la necessità di procedere con urgenza all'acquisto di una fornitura Mascherina FFP2 Filtrante KN95 5 strati di protezione senza valvola, imbustata singolarmente e prodotta in Italia (con apposita certificazione CE) nel numero di 5.000 risulta pari a circa € 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre IVA (da calcolarsi nello specifico al 5%) ovvero nella misura di € 0,64 cadauna, oltre IVA, nonché della fornitura di n. 20 pezzi di confezioni di disinfettante liquido gel mani falcone 5 Lt. marca Amuchina è pari ad € 640,00, oltre IVA (da calcolarsi nello specifico al 5%), per un prezzo unitario di € 32,00 cadauno.
- Considerato che, la procedura di affidamento diretto garantisce una maggiore celerità e semplificazione del procedimento amministrativo in ragione dell'entità dell'appalto ed in linea con i principi di cui all'art.30 del D. Lgs. n. 50/2016 e specificatamente di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
- Considerato che la stima dei costi per l'acquisto della fornitura richiamata e specificamente del modello Mascherina FFP2 Filtrante KN95 5 strati di protezione senza valvola, imbustata singolarmente e prodotta in Italia (con apposita certificazione CE) nel numero di 5.000 risulta pari a circa € 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre IVA (da calcolarsi nello specifico al 5%) ovvero nella misura di € 0,64 cadauna, oltre IVA, nonché della fornitura di n. 20 pezzi di confezioni di disinfettante liquido gel mani falcone 5 Lt. marca Amuchina è pari ad € 640,00, oltre IVA (da calcolarsi nello specifico al 5%), per un prezzo unitario di € 32,00 cadauno.
- Considerato che nella citata relazione è stata evidenziata l'opportunità e l'urgenza di procedere all'acquisto dei DPI mediante lettera d'ordine alla ditta individuale Raffaele





PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Santonicola C.F.: SNTRFL75P10C129C, P.IVA: 06157101210 con sede in Scafati, via Tricino, 7 pec <u>santonicolaraffaele@pec.it</u>, già nota alla Stazione Appaltante di comprovata affidabilità ed in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. e dei requisiti speciali richiesti dalla normativa di settore.

- Considerato che l'Amministrazione ha deciso di derogare all'applicazione del principio di rotazione sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida Anac n.4 avendo acquisito da un'informale indagine di mercato elementi che hanno dimostrato che l'operatore economico nel precedente affidamento ha ampiamente eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, che l'operatore economico presenta per la fornitura richiesta prezzi convenienti e competitivi in tempo utile, e visto che la fornitura de qua è di un valore inferiore ad € 5.000,00. La motivata deroga al principio di rotazione è ampiamente consentita anche alla luce di recenti decisioni del giudice amministrativo (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n.2182, T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n.505; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n.94; T.A.R. Napoli, n. 978/2022).
- Rilevata la necessità di procedere celermente all'acquisto della fornitura in oggetto, atteso l'aumento esponenziale dei casi di positività al COVID-19 rilevati in tempi recenti anche tra i dipendenti del Parco e comunque per porre in essere tutte le misure prudenziali e necessarie per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 tra cui va annoverato certamente l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
- Rilevato che l'importo della fornitura oggettivata è inferiore alle soglie di € 5.000,00 e che quindi è possibile ed è consigliato ricorrere ad una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/20146 e ss.mm.ii attraverso la predisposizione di un ordine da trasmettere al fornitore senza obbligo di ricorrere al MEPA, attesi i limiti precisati dalla Circolare n. 33 del 02 Agosto 2019, prot. MIBACT PA-POMPEI del 02.08.2019 n. 9176, la Direzione Generale Musei MIBACT Servizio I "dall'art. 1, comma 450, L n. 450/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018)" secondo cui "le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA; pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo";
- **Considerato** che tale proposta risulta, nell'immediato, quella più funzionale a soddisfare le esigenze di cui sopra, considerando la necessità di soddisfare le esigenze del Parco così come sopra rappresentate.

## IL DIRETTORE GENERALE

per le motivazioni in premessa

## **DETERMINA**

1) Di acquistare i prodotti di cui in oggetto e meglio descritti in premessa alla ditta individuale Raffaele Santonicola con sede in Scafati, via Tricino, 7 p.iva. 06157101210 pec santonicolaraffaele@pec.it attraverso lettera d' ordine sottoscritta con firma digitale, per complessivi € 3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00) con IVA al 5% per





PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

un totale di ordine di € 4.032,00 (quattromilatrentadue/00) ed è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

- 2) di imputare la spesa stimata € 3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00) oltre iva a calcolarsi nella misura del 5%; cap. 1.2.1.034 impegno 218 bilancio 2022.
- 3) di autorizzare l'emissione della lettera d' ordine contenente le caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura e che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante lettera d' ordine.
- 4) Di dare atto che per tale affidamento per il fornitore sussiste l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e in particolare ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 di suddetta legge;
- 5) di dare atto che la presente procedura è identificata con il CIG n. Z573651DC5
- 6) di conferire l'incarico di RUP e Direttore dell'Esecuzione, ex art. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2016, al F.I dr. Alberto Bruni.
- 7) di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale.

Il Funzionario Informatico

Dott Alberto Bruni

H Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel

Visto di Regolarità contabile Dott. Davide Russo



